

## Fideiussione Specifica

Fideiussione offerta a cliente non consumatore ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2005 e s.m.i. (Codice del Consumo).

### Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica  
Sede legale e Direzione Generale  
Telefono:  
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma  
P. IVA:  
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia  
Codice ABI  
Appartenente al Gruppo Bancario  
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari  
Numero REA  
Sito Internet  
Indirizzo di posta elettronica

**Igea Digital Bank S.p.A.**  
**Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma**  
**071 2363045**  
**00694710583**  
**00923361000**  
**N° 371**  
**05029**  
**Gruppo Bancario Igea Banca**  
**5640 quale componente del Gruppo Bancario "Igea Banca"**  
**1775**  
[www.igeadigitalbank.it](http://www.igeadigitalbank.it)  
[segreteria@igeadigitalbank.it](mailto:segreteria@igeadigitalbank.it)

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

#### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

|                 |                              |                                    |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------|
| _____           | _____                        | _____                              |
| Ragione Sociale | Cognome                      | Nome                               |
| _____           | _____                        | _____                              |
| Sede            | Email                        | Qualifica                          |
| _____           | _____                        | _____                              |
| Telefono        | Iscrizione ad Albi o elenchi | N. Delibera iscrizione albo/elenco |

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Cliente \_\_\_\_\_

## COSA È UNA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

La fideiussione è un atto mediante il quale un soggetto, il fideiussore, si fa garante del debito di un altro soggetto debitore, facendosi obbligo personalmente nei confronti del creditore.

Con la fideiussione specifica il fideiussore garantisce la Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da specifica operazione/linea di credito/finanziamento/sconto o negoziazione di titoli o

documenti, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dal debitore principale.

Questa garanzia è di natura personale, quindi, in caso di inadempimento del debitore principale, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, fino all'importo massimo stabilito in riferimento all'operazione garantita.

### **PRINCIPALI RISCHI**

- Pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di adempimento di quest'ultimo;
- Possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa dovesse restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risultasse inefficace, annullato o revocato (riviviscenza della garanzia).

### **Beneficiari (Clientela Target):**

Il prodotto offerto dalla Banca è destinato ai consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

## **Principali condizioni economiche**

*Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso. In caso di ritardo nel pagamento da parte del debitore principale, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.*

| Voci                                                                                                                                                                        | Valore                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Spese per il rilascio della garanzia                                                                                                                                        | Non sono previste commissioni o spese a carico del fideiussore |                      |
| Invio comunicazioni (in formato cartaceo e/o elettronico) <sup>1</sup>                                                                                                      | Invio Postale                                                  | On line <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                             | Non previste                                                   | Non previste         |
| Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al DPR 601/73) | € 16,00                                                        |                      |

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso dalla garanzia**

Il fideiussore, quando al contratto principale cui la propria garanzia accede è apposto un termine, non può recedere dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

Il fideiussore, quando il contratto principale cui la propria garanzia accede è a tempo indeterminato, può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata A/R, raccomandata a mani consegnata alla sede legale della Banca o presso la Filiale o a mezzo PEC al seguente indirizzo [igeadigitalbank@legalmail.it](mailto:igeadigitalbank@legalmail.it) o al diverso indirizzo PEC che risulterà dalla visura camerale e pubblicato nel sito internet della Banca.

La dichiarazione di recesso acquista efficacia il sesto giorno lavorativo successivo a quello della sua materiale ricezione da parte della Banca.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso

<sup>1</sup> Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

<sup>2</sup> Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

è divenuto efficace, di ogni altra obbligazione che dovesse sorgere o maturare successivamente in dipendenza delle operazioni poste in essere al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca, nei tempi tecnici necessari, receda a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

### **Recesso della Banca dal rapporto garantito**

La Banca può esercitare la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti, senza possibilità di eccezione da parte del fideiussore.

### **Reclami**

Per eventuali contestazioni relative al presente Contratto, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami), Via Tomacelli 107, 00186, Roma (RM), presentando reclami scritto a mezzo di lettera ordinaria o (soluzione preferibile) raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna alla Banca (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti recapiti:

- (i) posta elettronica: [reclami@igeadigitalbank.it](mailto:reclami@igeadigitalbank.it)
- (ii) PEC: [reclami.igeadigitalbank@legalmail.it](mailto:reclami.igeadigitalbank@legalmail.it)

o a quelli successivamente comunicati dalla Banca tramite pubblicazione sul sito internet della medesima alla sezione “*Reclami*”.

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricezione, fornendo al Cliente un’accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

### **Ricorsi stragiudiziali**

Qualora la Banca non fornisca risposta entro i termini previsti, o, comunque, nel caso in cui il Cliente non si ritenga soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca ovvero ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie eventualmente insorte tra la Banca e il Cliente con riferimento al presente Contratto, potrà rivolgersi in presenza di reclamo presentato alla Banca, all’Arbitro Bancario Finanziario (costituito con deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 e Regolamento di Banca d’Italia del 18 giugno 2009), utilizzando la modulistica disponibile su [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o presso le filiali di Banca d’Italia.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia e della Banca in formato cartaceo e può essere trasmessa in formato elettronico su richiesta dal Cliente. Tale Guida può essere anche consultata sul sito internet della Banca stessa ([www.igeadigitalbank.it](http://www.igeadigitalbank.it)). Nel caso di offerta o conclusione del presente Contratto fuori sede o a distanza, essa è comunque preventivamente fornita al Cliente mediante pubblicazione nella Piattaforma Home Banking.

Il Cliente ha anche la possibilità di presentare esposti alla Banca d’Italia.

**Ricorsi all'autorità giudiziaria**

Fatto salvo quanto sopra indicato, resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (*Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo*), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti relativi ai Ricorsi stragiudiziali.

Per esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo che precede, il Cliente può – anche in assenza di preventivo reclamo – ricorrere in alternativa:

- (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
- (ii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

## Legenda

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consumatore</b>                 | È la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.                                                                                       |
| <b>Debitore principale</b>         | È la persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della Banca.                                                                                                                                                                |
| <b>Garante</b>                     | È la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca.                                                                                                                                                                      |
| <b>Importo massimo garantito</b>   | È la somma complessiva, formata da capitale, interessi e spese, che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.                                                                 |
| <b>Riviviscenza della garanzia</b> | Ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati inefficaci, annullati o revocati (ad esempio con sentenza).                                                       |
| <b>Solidarietà tra fideiussori</b> | Vincolo che per legge stabilisce che fra più garanti del medesimo debitore principale, il creditore (Banca) possa rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo. |